

f. univ

47

COMUNE DI CEFALU'
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI:

- SOVVENZIONI
- CONTRIBUTI
- ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

CF

fsm

CAPO I
NORME GENERALI

ART.1
FINALITA'

Il comune di Cefalù, nell'ambito dei compiti istituzionali nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, provvede annualmente, attraverso la concessione di contributi e sovvenzioni, alla realizzazione di iniziative a sostegno di:

- attività e manifestazioni culturali, folkloristiche, tradizionali, popolari, turistiche e musicali;
- manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- attività svolte da società ed associazioni sportive e musicali ed enti di promozione sportiva;
- manifestazioni religiose;
- convegni e congressi.

Condizione essenziale per la realizzazione di dette iniziative è che le manifestazioni si svolgano nell'ambito del territorio del comune di Cefalù, o che abbiano, comunque, attinenza diretta con la popolazione amministrata.

ART.2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.13 della L.R. 30/04/1991 n.10 disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune potrà concedere a persone od enti pubblici e privati che ne faranno richiesta nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

ART.3
DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale a fondo perduto, ovvero con carico di rimborso ad interesse agevolato, di attività istituzionalizzate, svolte anche a livello imprenditoriale, per gli scopi individuati nel successivo art.6. Alla realizzazione di tali attività, il Comune potrà aderire sotto forma di compartecipazione diretta o attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati, organismi vari o anche soggetti privati.
- b) per "concessione di contributi" si intende la corrispondenza "una tantum" di somme a fondo perduto per la realizzazione di una specifica iniziativa compresa nelle finalità individuate nel successivo art.11.
- c) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di un Ente ad essa collegato, e della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni di denaro, ma con assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi.

funon

ART. 4

COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è istituita una Commissione Comunale Consultiva così composta:

- Sindaco o suo delegato, Presidente;
- Segretario generale del comune o dipendente comunale da esso delegato, segretario;
- Responsabile dell'unità organizzativa individuata nel successivo art. 20;
- n. 3 componenti nominati dal Sindaco.

2. La commissione dovrà valutare le finalità a cui si ispirano le varie iniziative, e le capacità di esse ad interessare i settori sempre più vasti di cittadini, nonché il livello culturale, il volume delle attività ed i riflessi socio-economico-turistici delle iniziative stesse.

3. Ai componenti della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza non cumulabile con l'indennità di carica di importo corrispondente a quello corrisposto ai componenti le commissioni consiliari.

4. La Commissione viene rinnovata ogni volta che viene eletto o rieletto il Sindaco.

cf

?

cf

CAPO II

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

ART. 5

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, definiti al precedente art. 3 comma 1 lett. a):

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- le associazioni, i gruppi, i comitati etc. non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla criminalità mafiosa.

ART. 6

SCOPO DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio la lotta alla tossicodipendenza, la prevenzione della microcriminalità, l'assistenza agli anziani ai portatori di handicap, alle famiglie dei detenuti, alle categorie a rischio, alle ragazze madri, ai minori, ai disadattati, alle categorie deboli in genere, etc. aventi anche luogo fuori dal Comune, semprechè, tuttavia, interessanti direttamente la popolazione amministrata.

finanzi

ART. 7

CARATTERE DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita senza costituire impegno per ulteriori interventi;
- b) continuativo: quando sono ricorrenti ovvero oggetto di convenzione costituente l'impegno per l'anno di riferimento anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma e quelle alla lettera b) relative all'esercizio finanziario di competenza, sono deliberate dalla Giunta Municipale quelle di cui alla lettera b) che impegnano più esercizi finanziari sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 8

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata, in bollo.

La domanda, diretta al Sindaco, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune nel periodo compreso fra l'1 ed il 31 agosto di ogni anno e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione in originale e copia:

- copia autenticata dell'atto pubblico costitutivo con allegato lo statuto;
- elenco dei soci;
- dettagliata relazione sulle attività da svolgere;
- bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, comprendente fra le entrate le eventuali sovvenzioni richieste ad altri enti pubblici e privati e fra le uscite tutte le spese inerenti le attività da effettuare;
- copia fotostatica del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda l'ufficio provvede all'istruttoria della pratica ed a chiedere il parere della Commissione di cui al precedente art. 4.

Ottenuto il parere della Commissione, propone nei successivi 10 giorni, il provvedimento di concessione alla Amministrazione che provvederà entro i successivi 10 giorni.

ART. 9

SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Tutte le sovvenzioni saranno liquidate, previa richiesta degli interessati, con apposita deliberazione della Giunta Municipale, in esecuzione della quale saranno emessi gli ordinativi di pagamento.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno produrre quanto segue:

- a) conto consuntivo delle entrate e delle uscite con allegati i documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali o similari) da prodursi in originale o in fotocopia, debitamente quietanzate, sottoscritte come rispondenti al

Finam

dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere ai sensi della L.4/68;

Alla voce entrate, inoltre, dovrà risultare la sovvenzione concessa dal Comune e da eventuali altri Enti pubblici.

Nel caso in cui tale consuntivo non comprenda l'importo della sovvenzione concessa dal Comune o da altri Enti pubblici, perchè comunicata al beneficiario in data successiva alla approvazione del consuntivo da parte degli organi competenti, occorre che il rappresentante pro-tempore dichiari per iscritto che l'importo della sovvenzione concessa verrà versato nel conto consuntivo relativo all'esercizio in cui sarà riscossa e comunque utilizzata per scopi sociali;

La suddetta relazione che illustri ampiamente l'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore.

3. Resta stabilito che la sovvenzione al momento della erogazione potrà essere ridotta proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e in caso di difformità potrà anche essere revocata.

5. La Giunta Municipale, a seguito di richiesta degli interessati, potrà concedere sulla sovvenzione acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART.10

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, definiti al precedente art.3 comma 1 lett. b):

persone fisiche;

persone giuridiche;

associazioni, le società sportive, i gruppi, i comitati, i comitati di quartiere, le istituzioni, etc. non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto del contributo, abbia per la popolazione amministrata rilevanza sociale, culturale, sportiva, etc.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività produttiva, dovrà essere attestata l'inesistenza di debiti e di procedimenti esecutivi ai sensi della legge sulla lotta alla criminalità mafiosa.

ART.11

SCOPO DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le sovvenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati aventi anche luogo fuori dal Comune, semprechè, tuttavia, interessino direttamente la popolazione amministrata.

franch

ART. 12

CARATTERE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi possono avere carattere:

- a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" finalizzato a sanare situazioni eccezionali;
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo tendenti al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, etc. che non rivestono carattere eccezionale.

2. Le concessioni di cui al precedente comma sono deliberate dalla Giunta Municipale se impegnano l'esercizio finanziario di competenza, e dal Consiglio Comunale se impegnano più esercizi finanziari.

fr

ART. 13

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata, in bollo.

La domanda, diretta al Sindaco, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune nel periodo compreso fra l'1 ed il 15 marzo di ogni anno e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione in originale e copia:

- copia autenticata dell'atto pubblico costitutivo con allegato lo statuto. Nel caso in cui la copia autenticata dello atto costitutivo e dello statuto sociale siano in possesso dell'Amministrazione comunale, in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità dei suddetti atti;
- elenco dei soci;
- dettagliata relazione sulle attività da svolgere, in cui sia specificato fra l'altro l'impianto utilizzato e l'elenco degli atleti tesserati;
- bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, comprendente fra le entrate gli eventuali altri contributi richiesti ad altri enti pubblici e privati;
- copia fotostatica del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto.
- le società, le associazioni e tutti gli altri enti che hanno finalità di promozione di attività sportive debbono produrre, inoltre, certificato attestante l'affiliazione della società alla federazione sportiva competente afferente al CONI per la stagione sportiva di riferimento.

2. Le istanze relative alla concessione di contributi per convegni e congressi, in deroga al termine sopra stabilito, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro un mese dalla data fissata per la celebrazione degli stessi.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l'ufficio provvede all'istruttoria della pratica ed a chiedere il parere della Commissione di cui al precedente art.4.

Ottenuto il parere della Commissione, propone nei successivi 10 giorni, il provvedimento di concessione alla

fr

font

Amministrazione che provvederà entro i successivi 10 giorni.

ART.14

SOMMINISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Tutti i contributi saranno liquidati previa richiesta degli interessati, con apposita deliberazione della Giunta Municipale, in esecuzione della quale saranno emessi gli ordinativi di pagamento.

CA

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno produrre quanto segue:
-a) conto consuntivo delle entrate e delle uscite con allegati i documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali o similari) da prodursi in originale o in fotocopia, debitamente quietanzate, sottoscritte come rispondenti al vero dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere resa ai sensi della L.4/68;

Alla voce entrate, inoltre, dovrà risultare il contributo concesso dal Comune e da eventuali altri Enti pubblici.

Nel caso in cui tale consuntivo non comprenda l'importo del contributo concesso dal Comune o da altri Enti pubblici perchè comunicati al beneficiario in data successiva alla approvazione del consuntivo da parte degli organi competenti, occorre che il rappresentante pro-tempore dichiari per iscritto che l'importo del contributo concesso verrà incluso nel conto consuntivo relativo all'esercizio in cui verrà discusso e comunque utilizzato per scopi sociali;

1

b) dettagliata relazione che illustri ampiamente l'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore.

Per le società sportive la relazione dovrà contenere anche l'indicazione della partecipazione ai campionati effettuati ed i relativi risultati conseguiti nella stagione sportiva, sottoscritta dal legale rappresentante e con apposizione del visto degli organi sportivi competenti, ove sussistano.

3. Resta stabilito che il contributo al momento della liquidazione potrà essere ridotto proporzionalmente alla spesa effettiva sostenuta dal beneficiario.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e in caso di difformità potrà anche essere revocato.

5. La Giunta Municipale, a seguito di richiesta degli interessati, potrà concedere sul contributo accenti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO IV

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART.15

SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, definiti al precedente art.3 comma 1 lett. d):

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;

final

-le associazioni, i gruppi, i comitati etc. non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiati che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla criminalità mafiosa.

ART.16

SCOPO E NATURA DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato di pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati o anche privati

3. Le concessioni di vantaggi economici possono riguardare il godimento di un bene comunale mediante:

- a) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni;
- b) la concessione in uso di impianti e strutture sportive culturali o ricreative di proprietà comunale ;
- c) la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

ART.17

PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che del bene si intende fare, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o agevolata;
- c) per le persone giuridiche l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi o comitati, gli scopi sociali istitutivi.

2. La concessione è disposta dalla Giunta Municipale, sentita la commissione di cui al superiore art.4, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare inoltre, da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicate le eventuali condizioni speciali, e ad essa è allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto e la concessione viene rilasciata al legale rappresentante dell'ente richiedente, con semplice determinazione sindacale.

5. In tutti i casi, tuttavia, dovrà essere assicurato il rimborso di eventuali spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza, etc.).

6. In caso di richieste relative allo stesso bene per attività da effettuare in pari data, l'Amministrazione dovrà tenere conto anche della data di presentazione dell'istanza.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

f. n

ART. 18

RIESAME DELLE SITUAZIONI IN ATTO

Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Municipale darà corso, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4, al riesame di tutte le situazioni in atto. Nella prima applicazione del presente regolamento le domande tendenti ad ottenere contributi per l'anno in corso possono essere presentate nel termine perentorio dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 19

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dalle art. 2 della L.R. 30/4/91 n. 10, vengono fissati in giorni 60 (sessanta).

ART. 20

INDIVIDUAZIONE DEI PENALI ORGANIZZATIVI

Al sensi dell'art. 4 della L.R. 30/4/91 n. 10, l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale, anche l'adozione del provvedimento finale, vengono attribuiti al II dipartimento - 3

ART. 21

DIVIETO DI ELARGIZIONI DI CONTRIBUTI IN PERIODO ELETTORALE

Nei trenta giorni precedenti le elezioni e nel giorno della votazione è assolutamente vietato elargire a qualsiasi titolo, denaro, oggetti commestibili, oggetti di bestiario etc.

ART. 22

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili: a) le norme dello Statuto comunale; b) le norme relative ai regolamenti comunali speciali; c) le leggi regionali; d) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 23

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 25 della Legge 27/12/85 n. 816, sarà tenuta a disposizione al pubblico perche ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24

Non sono cumulabili istanze di concessione di contributi e sovvenzioni per la medesima attività.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di ripubblicazione della deliberazione di approvazione riscontrata legittima dall'Organo di controllo.